

## **Limiti di permanenza nella D.D.A.**

*(Risposta a quesito del 16 novembre 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 novembre 2000:

- vista la nota n. 753/00/SP in data 18.10.2000 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

p r e m e s s o

- che con nota in data 18.10.2000 la dott.ssa ....., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, segnalava al Procuratore della Repubblica che a seguito di dichiarazioni rese nel procedimento penale n. 3200/99 per i reati di cui agli artt. 74, 73 e 80 co. 2 D.P.R. 309/99, erano emersi i nomi di altri capi e partecipi all'organizzazione criminosa che venivano iscritti nel registro degli indagati, perché venisse valutata la possibilità di provvedere ad altra assegnazione;

- che con nota in data 19.10.2000 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino trasmetteva al Consiglio copia della segnalazione in data 18.10.2000 della dott.ssa ....., magistrato già facente parte della D.D.A. e dichiarata decaduta dalla stessa con provvedimento in data 14.4.2000, osservando che, a prescindere dal nuovo numero di iscrizione del procedimento, si trattava sempre della stessa associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui la dott.ssa ..... si è occupata e si occupa da oltre un anno.

Tanto premesso ha chiesto di conoscere se in considerazione della specificità del caso - sia possibile designare per la trattazione del nuovo procedimento la dott.ssa .....

o s s e r v a t o

La circolare di questo Consiglio del 13.2.1993 Prot. P-93-02596 con le successive modificazioni ed integrazioni, al punto 5 prevede: "... Il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene: a) viene di regola designato quale p.m. nei dibattimenti relativi a processi promossi a seguito di indagini espletate quale p.m. componente le D.D.A.; b) può continuare ad espletare, quale p.m. munito di nuova codelega e fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore distrettuale di particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi". Nella specie come comunicato dallo stesso Procuratore richiedente, si tratta di nuovo procedimento per cui alla luce della suddetta circolare deve darsi risposta negativa al quesito, fermo restando in via generale il potere di designazione nei sensi e nei limiti di cui all'art. 70 bis, 3° comma O.G.;

ha deliberato

di rispondere nei termini che precedono al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

